

## **REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

Il Regolamento di Mediazione ha la finalità di destinare specifiche disposizioni all'organizzazione, gestione, funzionamento del procedimento di mediazione finalizzato al raggiungimento di una soluzione condivisa e concordata di un conflitto.

La **B&B Professione Mediatore S.a.s.** di Bertolini Luca & C. (di seguito denominato anche "**Organismo di Mediazione**" o semplicemente "**Organismo**" o "**Società**") è istituita allo scopo di risolvere, tramite le tecniche di mediazione di cui i mediatori sono specialisti, tutti i tipi di conflitti che abbiano natura economica. Le parti che si rivolgono all'Organismo per la soluzione del loro conflitto sono consapevoli che il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo duraturo e soddisfacente per entrambe.

Per "**Responsabile dell'Organismo**" si intende la persona fisica cui sono attribuiti, a mezzo di atto interno della Società B&B Professione Mediatore S.a.s., i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata e nominata quale sostituto del Responsabile stesso.

Il Regolamento di Mediazione contraddistingue la struttura stessa dell'Organismo di Mediazione, rappresentando un'applicazione operativa delle previsioni contenute nel D. Lgs. 4 marzo 2010, n°28, nel D. Min. 18 ottobre 2010, n°180, nel D. Min 6 luglio 2011 n°145 e succ. modificazioni.

### **Art. 1 - Ambito di applicazione.**

Il Regolamento di Mediazione si applica a ogni controversia relativa a diritti disponibili delle parti, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le previsioni del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, del D. Min. 18 ottobre 2010, n. 180 e succ. mod. e di ogni normativa ad esso collegata.

Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una definizione negoziale ed amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall'art. 5, D. Lgs. 28/2010 in presenza di:

- a)** un accesso volontario al servizio;
- b)** un tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità *ex lege* o disposta dal Giudice;
- c)** una clausola di mediazione inserita all'interno di un contratto, atto costitutivo, statuto, scrittura privata e/o equipollente di un Ente;
- d)** ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione.

In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di mediazione della Società B&B Professione Mediatore S.a.s., dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento, nonché ai relativi Allegati.

Il Regolamento di Mediazione da applicare ed osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto.

Eventuali modifiche e deroghe del presente Regolamento possono essere previste, d'intesa con l'Organismo e con le parti in conflitto.

### **Art. 2 - Adesione e avvio del procedimento di mediazione.**

Chi intende avviare un procedimento di mediazione sulla base del presente Regolamento, deve presentare un'apposita istanza, compilandola in tutti i suoi spazi e indirizzandola all'attenzione della Società B&B Professione Mediatore S.a.s., mediante deposito a mano, comunicazione postale A.R., via fax al numero (+39) 031 2289757, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [profmed@legalmail.it](mailto:profmed@legalmail.it) o mediante

invio di apposita e-mail ai recapiti indicati nel modulo che è possibile consultare e scaricare dal sito internet ([www.professionemediatore.it](http://www.professionemediatore.it)) alla sezione modulistica.

Le parti possono presentare l'istanza anche su carta libera, purché siano indicati tutti gli elementi previsti dal modulo consultabile sul medesimo sito internet e sotto indicati.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta (30) giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti se l'accesso al servizio di mediazione avviene congiuntamente.

L'incontro si terrà entro 30 giorni dal deposito della domanda.

L'Organismo comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro inviando alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

Le parti, entro e non oltre sette (7) giorni prima della data fissata per la mediazione, o del termine che viene indicato nella comunicazione di avvio della procedura, sono invitate a confermare la propria presenza a detto incontro e di indicare il nominativo e il titolo dei soggetti che saranno presenti e/o che le assisteranno.

L'incontro con la parte attivante, se presente, si terrà comunque: anche in assenza della parte nei confronti della quale si è richiesta l'attivazione della procedura di mediazione.

Ogni parte che ha aderito alla procedura ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quei documenti relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante.

Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.

Come previsto dall'art. 4, d.lgs. 28/2010 (Allegato **A**) *"La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"*.

La domanda di mediazione **deve** contenere le seguenti indicazioni:

**a) l'Organismo di Mediazione scelto;**

**b) gli estremi e i recapiti delle parti in conflitto;**

**c) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni, nonché degli Avvocati, i loro recapiti e il titolo per cui assistono la parte in mediazione;**

**d) l'oggetto e il valore economico della controversia;**

**e) il valore della controversia;**

**f) le ragioni e gli eventuali documenti a sostegno della propria pretesa;**

**g) l'accettazione del presente Regolamento e delle Tariffe dell'Organismo (Allegato C).**

L'Organismo provvede quindi all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda risulti incompleta di uno degli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospeso la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro e non oltre il termine di sette (7) giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura di mediazione.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore svolgeranno la mediazione: le spese di mediazione saranno

integralmente corrisposte solo dopo che le parti avranno manifestato la volontà di proseguire nell'incontro di mediazione.

L'Organismo contatta dunque l'altra parte, o le altre parti, e le invita ad aderire alla procedura mediante la compilazione e l'invio all'Organismo dell'apposito modulo, consultabile nelle forme e nei contenuti e liberamente scaricabile dal nostro portale ([www.professionemediatore.it](http://www.professionemediatore.it)), che ne assicuri l'avvenuta ricezione da parte dell'Organismo.

L'istante può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le convocazioni a controparte.

In presenza di una comune volontà delle parti di ricorrere al tentativo di mediazione offerto dall'Organismo, le parti possono congiuntamente presentare una domanda di avvio del relativo procedimento, a mezzo di domanda congiunta, il cui contenuto deve avere i medesimi contenuti sopra indicati (dalla lettera a) alla lettera g)) liberamente consultabile e scaricabile dal sito internet [www.professionemediatore.it](http://www.professionemediatore.it), alla sezione modulistica.

### **Art. 3 - Cause di incompatibilità del Mediatore.**

Sono cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di Mediatore:

- essere Giudice di Pace;
- intrattenere o avere avuto rapporti commerciali, professionali o di affari con una o tutte le parti nel biennio precedente alla mediazione;
- avere rapporti di parentela con una o tutte le parti;
- avere rapporti di amicizia con una o tutte le parti.

### **Art. 4 - Le indennità.**

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.l. 180/2010, come modificato dal D.l. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà.

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

### **Art. 5 - La sede della mediazione.**

Il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione è quello in cui l'Organismo ha una propria sede (legale o secondaria).

Con il previo consenso delle parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo la scelta della sede ricade sul luogo ritenuto più idoneo e adeguato in base alla residenza/domicilio o alle esigenze delle parti e del Mediatore, al fine di agevolare e organizzare gli incontri nel pieno rispetto di ogni prescrizione ministeriale in materia.

La sede deve consentire di poter organizzare la mediazione, anche in considerazione della presenza più o meno numerosa di coloro che sono materialmente coinvolti nella situazione di conflittualità.

L'Organismo si può avvalere delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione ex art. 7 D.M. 180/2010; può altresì utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

In caso di accordo di tutte le parti, del Mediatore e dell'Organismo, la sede della mediazione potrà essere spostata ove le esigenze organizzative di tutti.

#### **Art. 6 - Il Mediatore.**

Il Mediatore di una controversia è scelto tra i professionisti che collaborano con la Società o dallo stesso Organismo, in base alle specifiche qualifiche che derivino dal personale percorso formativo, o dalle parti in mediazione.

Il Mediatore viene selezionato dall'Organismo sulla base di un sistema di turnazione fissa, preordinata, in base al giorno di deposito della domanda di mediazione, così da garantire l'imparzialità e la rotazione effettiva di tutti i professionisti che collaborano con l'Organismo.

Se il mediatore così prescelto, a insindacabile avviso della Società, non dovesse esser ritenuto comunque idoneo a presenziare alla Mediazione per incompatibilità o inadeguatezza del proprio profilo professionale, la stessa Società nominerà un nuovo e diverso Mediatore, o un collegio di Mediatori, sulla base del *cursus studiorum* del predetto al fine di fornire un Servizio di Mediazione più aderente alle esigenze delle parti in mediazione.

Si precisa che nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde,

un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

I Mediatori sono adeguatamente formati ed aggiornati, attraverso percorsi didattici in linea con le prescrizioni normative e ministeriali vigenti, e iscritti in un apposito elenco, consultabile sul sito internet [www.professionemediatore.it](http://www.professionemediatore.it) i quali abbiano requisiti di competenza, professionalità, esperienza necessari per gestire un procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione, oltre agli altri requisiti richiesti dal Regolamento di Attuazione.

La designazione tiene in considerazione la possibilità di una *comune indicazione delle parti*, ove queste abbiano optato per la nomina congiunta di uno specifico mediatore presente all'interno dell'elenco.

Il Mediatore aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi, le fa dialogare tra di loro, creando un clima di maggiore fiducia.

Incoraggia a sviluppare nuovi punti di vista, avvicinando le posizioni e gli interessi delle parti.

Il Mediatore è:

- **INDIPENDENTE E IMPARZIALE;**
- **NEUTRALE;**
- **COMPETENTE;**
- **RISERVATO;**

**IL MEDIATORE NON DECIDE, NÉ PUÒ DECIDERE, LA CONTROVERSIA, MA AIUTA LE PARTI A TROVARE UN ACCORDO SODDISFACENTE PER ENTRAMBE.**

I Mediatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il Mediatore si impegna a rispettare le norme di comportamento di cui all'Allegato **D** al presente Regolamento: prima di condurre un incontro di mediazione sottoscriverà il relativo impegno alla riservatezza e all'imparzialità.

Un potere valutativo del Mediatore può essere esercitato in considerazione della natura della controversia e della possibilità di definire la disputa utilizzando la propria competenza ed esperienza nelle materie di volta in volta oggetto di contrasto.

Tale potere dovrà essere esercitato attraverso la proposta di cui innanzi in presenza di una richiesta congiunta delle parti.

La proposta ai sensi dell'art. 11, D.lgs. 28/2010 potrà essere formulata, anche per consentire una valutazione non condizionata dal precedente esito della fase facilitativa, da parte di un Mediatore diverso da quello che ha condotto in precedenza la mediazione, e sulla base delle sole informazioni che le parti vorranno offrire allo stesso.

La proposta medesima può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette (7) giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

In mancanza di risposta nel termine anzidetto, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In controversie complesse, l'organismo può affiancare al Mediatore nominato un coadiutore o co-mediatore; nel caso in cui ciò non sia possibile, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il cui compenso è indicato nell'Allegato **C** del presente Regolamento.

Le parti possono, in ogni caso, chiedere la sostituzione del Mediatore per giustificati motivi, qualora non si sentano rappresentate dall'attività posta in essere dallo stesso. Su tale istanza di mediazione deciderà il Responsabile dell'Organismo di Mediazione. In caso di accoglimento di tale istanza, verrà designato un nuovo Mediatore, il cui nominativo verrà comunicato alle parti senza nessun onere aggiuntivo.

Il Mediatore nominato può in ogni caso rinunciare all'incarico, ove si ritenga non competente per la controversia posta alla sua attenzione, ovvero qualora non possa essere garantita la sua imparzialità e/o indipendenza.

In tal caso, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione procede alla sua sostituzione, senza alcun onere per le parti.

Presso l'Organismo è consentito, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D. Min. 180/2010 modificato dal D. Min. 145/2011.

L'accesso al tirocinio è dunque consentito ai Mediatori che hanno conseguito i titoli previsti dalla normativa in essere e saranno scelti dall'Organismo a seconda del loro percorso formativo, nonché in base alla loro esperienza professionale.

Le modalità del predetto tirocinio, che dovrà esser svolto presso le sedi dell'Organismo unicamente dal Mediatore che avrà ottenuto il benestare dell'Organismo, verranno concordate di volta in volta con il Responsabile del Servizio di Mediazione in ragione degli argomenti trattati negli incontri di mediazione e delle esigenze organizzative rispettivamente dell'Organismo e del Mediatore tirocinante.

L'Organismo si impegna a consentire, compatibilmente con il volume d'affari e la materia trattata negli incontri di mediazione, al Mediatore tirocinante l'assistenza alla più ampia casistica possibile.

#### **Art. 7 - Lo svolgimento del procedimento.**

Le parti possono partecipare al procedimento di mediazione personalmente e/o per mezzo di uno o più rappresentanti debitamente muniti di procura, comunicandolo preventivamente all'Organismo di mediazione, per consentire di organizzare gli incontri in appositi luoghi idonei a contenere tutte le parti e prendendo nota dei loro nominativi, nonché della documentazione che intendono depositare a sostegno delle rispettive pretese.

Se la mediazione verte in materie obbligatorie, le parti dovranno esser assistite da un Avvocato.

La contemporanea presenza delle parti, dei rappresentanti o dei rispettivi Avvocati deve essere indicata nei moduli di avvio e adesione alla mediazione.

Il procedimento di mediazione, improntato alla più totale rapidità, ha una durata non superiore nel massimo ai tre (3) mesi, che decorrono dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, qualora non sia stato attivato il procedimento di mediazione nei casi previsti per iniziativa diretta delle parti.

Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o *incontro di programmazione*) durante il quale chiarisce alle Parti e ai loro Avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le Parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del D.Lgs 28/2010 ha previsto che "*nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione*", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate),

**Quando l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.**

Se, di contro, il primo incontro si conclude con esito positivo, il Mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010).

Se le Parti e gli Avvocati sono concordi, il Mediatore continua nell'amministrazione della procedura di mediazione senza rinviare ad altra data, altrimenti concorderà con la segreteria dell'Organismo, le Parti e gli Avvocati un nuovo incontro.

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente, mentre alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia.

**La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (1).**

Nella procedura di mediazione agli incontri congiunti possono alternarsi incontri singoli, sia con le parti personalmente, sia con i rispettivi Avvocati o rappresentanti.

Il Mediatore presenzia ai vari incontri del procedimento seguendo le indicazioni contenute all'interno del Regolamento, esponendo alle parti i principi e le regole che verranno seguite, il regime delle spese processuali, con espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 28/2010, e succ. mod., nonché concordando con le parti le modalità e i tempi degli incontri.

È facoltà del Mediatore, al fine di tentare la conciliazione, interloquire con le sole parti o con i soli Avvocati delle stesse: è pertanto prevista la possibilità di colloquiare direttamente e unicamente con la parte o con il professionista che lo assiste ed allontanare, per il tempo necessario del colloquio provato, gli altri soggetti.

Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.

Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso, in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti, l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

### **Art. 8 - La mancata partecipazione al procedimento di Mediazione.**

Le parti sono libere nell'espone le proprie motivazioni, ragioni, pretese durante i singoli incontri di mediazione e di giungere, o meno, ad un accordo condiviso.

La mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, oltre a poter condurre a un verbale di non avvenuta conciliazione per

1 a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

mancata partecipazione, attiva il potere discrezionale del Giudice, il quale, nell'eventuale e successivo giudizio, può desumere da ciò argomenti di prova ai sensi dell'articolo 116, 2° comma, c.p.c..

Vi è la possibilità rimessa alla competenza, esperienza e discrezionalità del Mediatore di formulare la proposta ai sensi dell'art. 11, d.lgs. 28/2010 di propria iniziativa, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

#### **Art. 9 - Gli esiti del procedimento di Mediazione.**

Il procedimento di mediazione può concludersi con un risultato positivo o negativo.

In entrambi i casi viene richiesta, come precisato al successivo art. 10, un verbale che certifichi tale conclusione.

La conclusione può avvenire per la mancata e immotivata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, ma anche per effetto del raggiungimento di un accordo tra le parti in conflitto, ovvero nell'ipotesi di mancata conciliazione tra le stesse.

Al termine del procedimento di mediazione, viene consegnata ad ogni parte del procedimento stesso una scheda di valutazione del servizio, secondo il modello che viene allegato al presente Regolamento di Mediazione (Allegato **E**), la quale deve essere sottoscritta da ogni parte, completata indicando le generalità di chi l'ha sottoscritta e inoltrata per via telematica al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione c/o il Ministero della Giustizia, con modalità tale da assicurare la certezza dell'avvenuto ricevimento.

#### **Art. 10 - Il verbale di Conciliazione.**

In caso di esito positivo e negativo del procedimento di mediazione, il mediatore redige apposito verbale di avvenuta o non avvenuta (fallita) conciliazione.

Il verbale è sottoscritto da tutte le parti intervenute durante la mediazione, e segnatamente le parti in conflitto, i rispettivi Avvocati (ove presenti), il Mediatore, i consulenti (ove presenti).

Il verbale di avvenuta conciliazione riporta una serie di indicazioni, tra cui i dati identificativi delle parti, il luogo e la data del tentativo di mediazione, ogni altro riferimento relativo all'avvenuta conciliazione e ai termini dell'accordo raggiunto (o mancato accordo).

Al verbale viene allegata copia dell'accordo vero e proprio, con le relative clausole previste e consentite per legge.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito di una proposta del Mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti, ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Una copia del verbale di avvenuta conciliazione viene rilasciata alle parti che la richiedono, mentre un'altra resta presso il Servizio di Mediazione, per gli adempimenti previsti per legge.

Nel verbale di non avvenuta conciliazione vengono riportate non soltanto le indicazioni relative alle parti in conflitto, ma possono essere indicati anche i motivi della fallita conciliazione, come ad esempio la mancata partecipazione al procedimento, la mancata accettazione o il rifiuto dei termini della proposta conciliativa del Mediatore o di una parte.

Una copia del verbale di non avvenuta conciliazione viene rilasciata alle parti che la richiedono, mentre un'altra resta presso il Servizio di mediazione, per gli adempimenti previsti per legge.



Il verbale di conciliazione verrà rilasciato alle Parti e/o ai rispettivi legali a fronte del saldo delle indennità di mediazione che dovranno esser versate per intero gli importi comunicati dall'Organismo.

In caso di mancato pagamento di una sola Parte, il verbale non verrà rilasciato poiché le Parti si considerano debitrice in solido tra loro nei confronti dell'Organismo.

**L'Organismo godrà del diritto di ritenzione del verbale che perdurerà sino all'integrale saldo delle indennità, che si ricorda esser poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.**

#### **Art. 11 - L'accordo finale.**

In caso di esito positivo della conciliazione, le parti possono trasporre i termini dell'intesa raggiunta in un vero e proprio accordo, successivamente alla conclusione del procedimento di mediazione, per consentire alle stesse di sottoscrivere un accordo in termini giuridici, anche con l'ausilio degli esperti (legali e assistenti) messi a disposizione dell'Organismo, che saranno remunerati in base al servizio prestato, i quali redigeranno la bozza di contratto in modo imparziale, indipendente, professionale e senza avere alcun legame con la controversia o con le parti.

Il verbale di accordo deve avere un contenuto che non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, pena l'impossibilità di ottenere l'omologa dal Giudice, nelle forme previste per legge, ai fini della sua validità quale titolo esecutivo.

Gli Avvocati presenti in mediazione certificano la rispondenza del contenuto dell'accordo ai dettami dell'Ordinamento giuridico.

#### **Art. 12 - Il regime delle spese processuali.**

Le parti che partecipano al procedimento di mediazione devono essere informate sia dal Regolamento di Mediazione, sia dal Mediatore incaricato (in fase di presentazione dei principi e regole del servizio), su quali siano le conseguenze in sede giudiziaria di comportamenti precedentemente adottati dalle stesse in sede di mediazione e/o ispirati a una scarsa serietà.

Le informazioni da portare a conoscenza delle parti riguardano i seguenti punti:

- a)** Nell'ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata in sede di mediazione dal Mediatore, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
- b)** Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 del codice di procedura civile.
- c)** Le previsioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al Servizio di Mediazione e per il compenso dovuto all'esperto consulente incaricato durante il procedimento di mediazione.
- d)** Nell'ipotesi in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta formulata dal Mediatore in sede di mediazione, il Giudice, in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'esperto consulente incaricato durante il procedimento di mediazione.
- e)** Il Giudice è tenuto a esplicitare, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese.
- f)** Salvo diverso accordo, tali previsioni non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

**Art. 12-bis - Criterio di determinazione delle indennità.**

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate o predeterminate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà: le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Per quanto qui non indicato, si richiama integralmente l'Allegato C.

### **Art. 13 - La riservatezza.**

Il procedimento di conciliazione/mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro, anche il Mediatore tirocinante, non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione, integrata nel verbale di mediazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il Mediatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

### **Art. 14 - Il verbale di mediazione come titolo esecutivo.**

Il verbale di conciliazione, perfettamente aderente nel contenuto e nella forma alle prescrizioni normative (non contrarietà a norme imperative e ordine pubblico, accertata regolarità formale):

- se **è mediazione volontaria o facoltativa** è omologato, su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.
- nel **caso in cui l'oggetto della mediazione rientri nelle c.d. "materie obbligatorie"**, ovvero in quei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità: il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato o da un procuratore l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. **Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.**

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 direttiva 2008/52/CE, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

### **Art. 15 - La responsabilità dell'Organismo, delle Parti e del Mediatore.**

L'Organismo di Mediazione, così come il Mediatore incaricato, l'eventuale co-mediatore e i propri eventuali assistenti, sono responsabili nei limiti previsti dalla Legge.

Sono di esclusiva competenza delle parti che intendono accedere al Servizio di Mediazione:

- a) l'individuazione dei soggetti e degli Avvocati che devono partecipare all'incontro di Mediazione con esplicito riferimento alle materie in cui è obbligatorio per Legge, come condizione di procedibilità, l'intervento di una o più parti;
- b) l'individuazione di tutti i recapiti dei soggetti cui inviare la domanda di Mediazione;
- c) l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni nonché dei relativi documenti a fondamento delle proprie pretese contenute nella domanda di attivazione o di accettazione della procedura di mediazione;
- d) l'indicazione delle cause e delle ragioni concernenti il gratuito patrocinio e relativa produzione documentale;
- e) eventuali preclusioni, prescrizioni e/o decadenze che non siano state indicate per iscritto nella domanda di attivazione o di accettazione della procedura di mediazione che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- f) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione.

**Art. 16 - L'accesso e la protezione dei dati.**

Le parti impegnate in un procedimento di mediazione hanno diritto di accedere agli atti dello stesso, racchiusi in un apposito fascicolo debitamente registrato e numerato all'interno del Registro degli affari di Mediazione, come regolamentato dall'art. 2 del presente Regolamento.

Ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Ogni dato raccolto dall'Organismo di Mediazione è oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 17 Accesso alla mediazione per i soggetti ammessi al "gratuito patrocinio".**

La parte che intende avvalersi del gratuito patrocinio, o del patrocinio a spese dello Stato, dovrà depositare presso la Segreteria dell'Organismo la seguente documentazione:

- a) delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dal competente Ordine Avvocati: la delibera dovrà esser datata anteriormente all'avvio o all'adesione alla procedura di mediazione);
- b) modello CUD o equipollente, attestante il reddito dell'anno passato;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del possesso dei requisiti di ammissione al gratuito patrocinio per l'anno in corso;
- d) fotocopia carta identità o documento paritetico.

La mancanza di uno solo dei documenti sopra elencati non sarà ritenuta idonea o comunque sufficiente all'esenzione del pagamento delle spese o delle indennità di mediazione: la parte, dunque sarà tenuta all'integrale pagamento delle indennità senza alcun beneficio.

**Art. 18 - Gli allegati al Regolamento.**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- A.** Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, agg. D.L. "del fare" convertito L. 9/8/2013 n.98;
- B.** Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, aggiornato al D.M. 145/2011;
- C.** Tariffe del servizio di Mediazione aggiornate al D.M. 145/2011 e alla L.9/8/2013 n.98;
- D.** Norme di comportamento – codice etico dei Mediatori;
- E.** Scheda valutativa.